

10 gennaio – Corte Assise

R^a Corte di Assise di Ravenna

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Il Presidente della Corte di Assise di Ravenna

Avv. Comm. Marangin Antonio

ha pronunciato la seguente

sentenza

Nel procedimento penale

contro

- 1) Tabanelli Primo detto Sciandi fu Angelo e fu Cricca Domenica, nato a Bagnacavallo lì 1 gennaio 1898, ivi residente
- 2) Melandri Amerigo detto Galavot di Antonio e di Ancherani Luigia, nato a Lugo lì 21 gennaio 1902, residente a Bagnacavallo
- 3) Randi Francesco detto Stanz fu Costante e di Martini Alba, nato a Bagnacavallo lì 29-1-1896, ivi residente
- 4) Morelli Giuseppe detto Bagli di Guido e di Calderoni Zaira, nato a Bagnacavallo lì 5-4-1898, ivi residente
- 5) Saccomandi Adolfo detto ? di Giulio e di Pallani Giuseppa, nato a Bagnacavallo lì 2-8-1902, ivi residente
- 6) Foschini Giacomo di Eugenio e di Tamburini Luigia, nato a Bagnacavallo lì 11-8-1898, ivi residente
- 7) Gherardi Silvestro di Enrico e di Pirazzini Giuseppa, nato a Lugo lì 12-2-1900, ivi residente

I primi Sei detenuti

Il 7° costituitosi il 16 gennaio 1923 ai RRCC in udienza.

Imputati

Il Tabanelli Primo di avere addì 16 ottobre 1921 in località Prati di Bagnacavallo, a fine di uccidere con premeditazione mediante colpi di rivoltella cagionato la morte di Valenti Paolo (art. 364 – 366 C. P.).

2) Gli altri sei di concorso nel delitto di omicidio nel precedente capo attribuito al Tabanelli per avere, nelle predette circostanze, pure a fine di uccidere e con premeditazione rafforzato nel Tabanelli la risoluzione di commettere il detto delitto di cui facilitarono la esecuzione, prestando assistenza ed aiuto durante il fatto. (art. 364 – 366 C. P.)

3) Il Gherardi Silvestro in particolare di avere nelle predette circostanze minacciato un ingiusto e grave danno a Cappelli Emilio col dirgli “Ti sparo in faccia!”.

4) Il Tabanelli di avere nelle predette circostanze in luogo dove eravi concorso di gente, senza licenza della competente Autorità, portato fuori dalla propria abitazione e delle relative appartenenze, una rivoltella avente la canna misurata della lunghezza inferiore ai 17 mm.

5) Gli altri sei di avere nelle predette circostanze, senza licenza della competente Autorità portato ciascuno una rivoltella fuori della propria abitazione e delle relative appartenenze.

6) Tutti di aver portato le armi di cui ai precedenti capi 4 e 5 senza aver pagato la relativa tassa di concessione governativa.

7) Tutti ancora di non aver denunciato le armi di cui sopra alla competente autorità.

In esito all'odierno pubblico dibattimento svoltosi in contraddittorio degli imputati, sentiti gli imputati il difensore ed il PM nelle loro conclusioni;

Ritenuto che dichiarata l'apertura del dibattimento, la Difesa ha chiesto che il Presidente a termine dell'art. 439 c.p.p. dichiarasse non doversi procedere contro tutti gli imputati per tutti i reati loro ascritti in applicazione dell'Art. 1 del R.D. 22 dicembre 1922.

A tale istanza si è associato il Procuratore Generale.

È accertato in atti che gli imputati appartengono tutti al Fascio di Bagnacavallo, mentre l'ucciso Valenti Paolo e l'altra parte lesa Capelli Emilio erano ascritti al partito comunista.

Non v'ha dubbio che tra i primi e gli altri non esistevano ragioni di personale dissidio, salvo le divergenze di partito. A tale riguardo il Procuratore Generale del Re nella sua requisitoria scritta si propone la domanda "Quale fu la causale del fatto?". E così egli stesso risponde "Data l'assenza di motivi personali, il movente del delitto deve evidentemente ricercarsi negli odi di partito. Il fatto altro non è che uno dei tanti tragici episodi della lotta tra fascisti e comunisti: deve trattarsi di una delle cosiddette spedizioni a scopo o di ritorsione o di intimidazione. Il Valenti fu preso di mira perché era considerato uno dei più animosi del suo partito". Ed alla sua volta la Sentenza della Sezione di Accusa ribatte che il movente iniziale si ravvisa appunto nella fiera competizione di partiti che non di rado funesta questi luoghi con organizzate spedizioni punitive.

È importante altresì rilevare che la questione ebbe inizio pel fatto che uno degli imputati, il Gherardi, vide il comunista Capelli dal cui taschino pendeva un fazzoletto rosso.

Ritenuto che la questione sollevata dalla difesa si presenta sotto un duplice aspetto e cioè essa ha un lato formale o procedurale ed un lato sostanziale.

Per l'art. 439 del Cod. Proc. Pen.se l'azione penale sia estinta... il presidente, senza l'intervento dei giurati, pronuncia non doversi procedere. Fra le cause estintive è l'amnistia.

Pertanto, ove risultino concorrere tutti gli estremi di fatto sui quali il Sovrano beneficio si fonda, il presidente deve dare la pronuncia richiesta senza ulteriore indugio. Né potrebbe sottrarsi all'obbligo che da tale precetto gli viene imposto, sol perché sulle circostanze di fatto relative possono essere interpellati i giurati.

L'amnistia elargita col R. D. precitato contempla un indeterminato ordine di fatti delittuosi con l'unica riserva che si riferisce al fine onde i fatti stessi furono commessi. Per l'applicazione di quel beneficio è indagine assolutamente preminente quella sul fine propostasi dall'Agente. Ora se una tale indagine trovi negli atti gli elementi necessari per il relativo giudizio e, meglio ancora, se nella Sentenza della Sezione d'Accusa, tale giudizio sia stato espresso, - ciò che però non è indispensabile-

non v'ha dubbio che in siffatta ipotesi, debba trovare immediata applicazione la norma di cui all'Art. 439 C.p.p.

Ma se invece per accertare il fine onde l'agente s'è determinato al fatto, fosse necessario asperire delle prove durante il dibattimento il giudizio su tale circostanza di fatto deve formare oggetto di apposito quesito ai giurati. Della ciò, come già si disse, non si verifica nel caso in esame. Non osta pertanto la ragione procedurale.

Che se anche la ragione sostanziale concorresse, la pronuncia in via preliminare si impone come quella che vale assecondare il fine di pacificazione che il decreto vuol perseguire. Invece il dibattito dell'udienza fa rivivere inevitabilmente la passione delle parti in contrasto, riapre e riacutizza le piaghe dei loro animi e può dare esca a nuovi conflitti. Ma la ragione sostanziale non fa difetto a favore degli imputati.

La disposizione contenuta nell' Art. 1 del decreto è d'una larghezza delimitata quando il fatto delittuoso sia commesso ad opera di persona ascritta al partito che si propone di cooperare perché il fine nazionale sia raggiunto. Tali indubbiamente sono gli imputati ascritti al fascio di combattimento di Bagnacavallo.

Nella specie non si tratta di fatti commessi in occasione o per causa di movimenti politici, ma essi indubbiamente sono stati determinati da movente politico, come la Sentenza della Sezione d'accusa ha esplicitamente riconosciuto.

La scienza del diritto penale insegna che il motivo o il movente del fatto e cioè, in altre parole, lo scopo che si vuole raggiungere, qualunque esso sia, non toglie che il reato sussista, giacché nelle parole del legislatore (art. 45 C.P.) "se non abbia voluto il fatto che lo costituisce" sono comprese soltanto volontà ed intenzione. Il precetto invece che ora si prende in esame basa sul motivo il beneficio che esso largisce.

S'è già detto che il motivo che determinò gl'imputati fu d'indole esclusivamente politica. Onde ricorre indubbiamente il primo dei due estremi richiesti dalla citata disposizione del decreto. Si richiede ancora che il fatto non sia stato commesso per motivi esclusivamente personali, ma sibbene per un fine nazionale, immediato o mediato. Il fine nazionale, come è reso evidente dal decreto e dalla relazione che vi è premessa, si riscontra nell'attività del fascismo, in contrasto coi partiti sovversivi. E quando si dispone che il fine nazionale può essere mediamente perseguito, si apre al precetto l'ambito più vasto che sia possibile immaginare.

L'aggettivo mediato è termine proprio dei trattati di filosofia e sta ad indicare ciò che si compie per intermediario. Così, ad esempio, dicesi inferenza mediata il sillogismo, in quanto si vale dell'intermediario d'una proposizione per inferirne la conclusione dalle premesse date.

Il legislatore con tale aggettivo vuole specificare come egli spiega nella relazione che il fatto sia stato commesso per un fine direttamente o indirettamente nazionale. Nel proposito dell'agente il fine nazionale mediato o indiretto – giusta la concezione fascista alla quale il decreto si informa – concorre sempre quando l'agente determinatosi all'azione da motivi che non sono esclusivamente personali abbia comunque dato opera per rintuzzare, anche fino alle estreme conseguenze l'attività di coloro che, militando fra le file dei partiti sovversivi, contrastano il raggiungimento del fine nazionale.

Testualmente la relazione soggiunge (e con ciò ogni ulteriore dubbio è del tutto impossibile)

“eventualmente il fatto delittuoso può essere non corrispondente o inefficace allo scopo politico che si è avuto di mira od anche essere in pratica inopportuno o eccessivo; ma il motivo psicologico deve anche in tale ipotesi determinare l'applicazione del beneficio al reato concreto”.

Il motivo adunque è tutto: anche se in realtà l'esito non sia stato conforme a quello.

P. Q. M.

Visti gli articoli 439 C. p. p. ; R. D. di amnistia 22 dicembre 1922

Dichiara

non doversi procedere contro 1) Tabanelli Primo, 2) Melandri Amerigo, 3) Randi Francesco, 4) Morelli Giuseppe, 5) Saccomandi Adolfo, 6) Foschini Giacomo, 7) Gherardi Silvestro in ordine a tutti i reati loro ascritti come nei capi d'imputazione che precedono essendo estinta per amnistia l'azione penale.

Ordina

la loro immediata scarcerazione ove non siano detenuti per altra causa.

Ravenna 16 gennaio 1923

Il Presidente

Il Cancelliere